

R.G. n. 5/2022



IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice

Rilevato che l'istante ha presentato il ricorso in data 30.3.2022 con scadenza per l'omologa ai sensi dell'art. 12 comma 3 bis della l. 3/2012 in data 30.9.2022;

considerato che non risultano presentate osservazioni da parte dei creditori e che il Comune di Rignano Flaminio si è espresso positivamente;

ritenuto, pertanto, che a mente dell'art. 11 co. 1 della l. 3/2012 debba ritenersi raggiunto il consenso del 100% dei creditori;

vista la relazione definitiva redatta dal professionista con funzioni di Organismo di composizione della crisi dott. Antonino Spanò;

considerato che non sono ravvisabili ragioni ostantive all'omologa;

considerato che sussistono garanzie in punto di fattibilità economica e non sussistono ragioni ostantive in punto di fattibilità giuridica;

ritenuto che permangono i requisiti di ammissibilità già vagliati in sede di ammissione;

OMOLOGA

L'accordo di composizione della crisi proposto da Monica Ugolini con l'assistenza del dott. Antonino Spanò in qualità di professionista con funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento, avendo già disposto la pubblicazione del decreto di apertura del procedimento e di fissazione dell'udienza e della proposta di accordo;

dispone che i pagamenti vengano eseguiti direttamente dalla parte istante ai creditori secondo quanto previsto dal piano attestato dandone tempestiva comunicazione all'O.C.C. nella persona del gestore, dott. Antonino Spanò;

visto l'art. 13 comma 3 della l. n. 3/2012, precisa che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi

Tivoli, 12.7.2022

Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari

